

Prot.3206/B04

Sant'Ilario d'Enza 30/08/2014

Ai docenti dell'Istituto

OGGETTO: Tenuta registro personale dell'insegnante

Si ritiene opportuno richiamare alcune regole formali per una corretta tenuta dei registri personali. Il registro personale è un documento ufficiale e **ha natura giuridica di atto pubblico** in quanto posto in essere dal docente nell'esercizio della sua pubblica funzione.

Suo uso principale è la registrazione delle valutazioni degli studenti, delle presenze e delle attività svolte dal docente.

E', pertanto, obbligo del docente tenere aggiornato in modo puntuale e preciso il proprio registro personale, riportando sistematicamente le assenze degli alunni; i colloqui con le famiglie e le eventuali comunicazioni particolari fatte; gli argomenti delle lezioni e le attività didattiche svolte; le valutazioni relative alle diverse tipologie di prove e i risultati del primo e secondo quadrimestre.

Al fine di un'attendibile attestazione dei risultati raggiunti, **il numero di verifiche deve essere congruo** in entrambi i quadrimestri e per tutti gli alunni distinguendo quelle scritte da quelle orali, indicandone la data ed evitando che siano concentrate alla fine dei due quadrimestri.

I voti scritti devono essere comunicati e fanno parte di un processo valutativo che deve essere sempre esplicito.

I voti di profitto devono essere espressi in numeri interi e nel caso di uso di simboli per registrare altri dati(asterisco, lettere, segno meno, segno più ecc...) il registro deve contenere una legenda esplicativa.

La lettura del registro, insomma, deve essere comprensibile per chiunque per garantire il diritto alla trasparenza di cui alla Legge 241/90 .

La Dirigente  
Mariagrazia Braglia